



Comune di Padova

COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
REGISTRO ORDINANZE
N. 14 DEL 29/04/2024

Oggetto: limitazione di orario alla vendita per asporto di bevande alcoliche.
Proroga Ordinanza Sindacale n. 46 del 03/10/2023.

IL SINDACO

VISTA E RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 46 del 03/10/2023 con la quale, per i motivi in essa contenuti, è stata disposta la *“limitazione di orario alla vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nell'area del centro storico, all'interno del perimetro delimitato dalle seguenti vie, pure ricomprese: barriera Saracinesca, via Cernaia, porta San Giovanni, via Euganea (tratto compreso tra porta San Giovanni e via Orsini), via Orsini, porta Savonarola, via Bronzetti, porta Trento, via Sarpi, viale Codalunga, via Trieste, via Bassi, via Tommaseo, via Venezia, piazzale Della Stanga, via Ariosto, via Gattamelata, via Modena, via Scarsellini, via Manzoni, via Bruno, via Costa, viale Cavallotti, ponte del Sostegno, via Goito”*;

DATO ATTO che, l'Ordinanza di cui all'oggetto, è valida fino al 30/04/2024;

TENUTO CONTO che le problematiche che avevano dato origine all'adozione dell'Ordinanza Sindacale n. 33 del 28/10/2022 e alla successiva proroga con l'adozione dell'Ordinanza n. 12 del 31/03/2023, poi rinnovata con l'Ordinanza di cui all'oggetto, presuppongo una disciplina degli orari di vendita per asporto di bevande alcoliche nell'area del centro storico, che consenta di contemperare gli interessi di operatori e avventori con quelli connessi al diritto al riposo ed alla salute dei residenti;

PRESO ATTO degli esposti presentati da alcune Associazioni/Comitati di cittadini residenti nel centro storico, i quali lamentano i continui problemi legati alla movida, soprattutto in quanto collegata all'eccessiva assunzione di bevande alcoliche fonte di fenomeni collaterali quali disturbo alla quiete pubblica, risse, schiamazzi etc.....

RITENUTO pertanto, in considerazione di quanto sopra, di dover rinnovare quanto disposto con l'Ordinanza Sindacale n. 46 del 03/10/2023;

RICHIAMATI:

- l'articolo 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, nel testo novellato, attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

- il Regolamento comunale di Polizia Urbana e per la civile convivenza in città, in particolare:

l'art 11 che vieta a chiunque di stazionare in luogo pubblico o aperto al pubblico, impedendo o limitando in qualsiasi misura la fruizione degli spazi pubblici creando impedimento o intralcio alla circolazione dei pedoni e dei veicoli, nonché a ogni altra attività e/o occupazione autorizzata;

l'art.12 che vieta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ad eccezione dei plateatici e delle aree prospicienti i pubblici esercizi, detenere, ad eccezione che in recipienti chiusi ed integri, o consumare sul posto, ogni genere di bevanda alcolica;

- il Regolamento comunale per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, che, all'art. 14, vieta la vendita per asporto di bevande alcoliche in bottiglie di vetro aperte e pronte al consumo;

- la legge n. 120/2010 “disposizioni in materia di sicurezza stradale”, che disciplina anche gli orari per la vendita e somministrazione di bevande alcoliche, stabilendo per i pubblici esercizi il divieto di vendita di bevande alcoliche alle ore 3,00 e per gli esercizi di vicinato alle ore 24,00;

VISTO:

- la Legge n. 48/2017, di conversione del D.L. n. 14/2017;
- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 50, comma 5;
- il Regolamento comunale di Polizia Urbana e per la civile convivenza in città;
- il Regolamento comunale per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- la Legge 689/81;

DISPONE

dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e fino al 31 ottobre 2024, la proroga dell'ordinanza Sindacale n. 46 del 03/10/2023;

Di riportare di seguito, per chiarezza espositiva, il contenuto del divieto stabilito nella citata ordinanza: *dalle ore 20,00 alle ore 07,00 del giorno successivo, **il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nell'area del centro storico, all'interno del perimetro delimitato dalle seguenti vie, pure ricomprese: barriera Saracinesca, via Cernaia, porta San Giovanni, via Euganea (tratto compreso tra porta San Giovanni e via Orsini), via Orsini, porta Savonarola, via Bronzetti, porta Trento, via Sarpi, viale Codalunga, via Trieste, via Bassi, via Tommaseo, via Venezia, piazzale Della Stanga, via Ariosto, via Gattamelata, via Modena, via Scarsellini, via Manzoni, via Bruno, via Costa, viale Cavallotti, ponte del Sostegno, via Goito,***

- a) *ai titolari degli esercizi di vicinato di vendita al dettaglio del settore alimentare, delle attività artigianali alimentari (pizzerie da asporto, kebab e attività analoghe), degli esercizi pubblici e dei circoli privati;*
- b) *agli esercenti che svolgono la propria attività commerciale di vendita al dettaglio del settore alimentare su area pubblica, compresi gli ambulanti itineranti,*
- c) *ai titolari dei locali di pubblico spettacolo e attività similari.*

Dal divieto è esclusa la somministrazione negli esercizi pubblici effettuata al banco o al tavolo all'interno dei locali e negli spazi esterni in concessione e la consegna di bevande alcoliche tramite il servizio di food delivery, purché effettuata presso la residenza o il domicilio del cliente.

L'inottemperanza ai citati divieti comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, comma 1 bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione;

DISPONE INOLTRE

che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sia comunicata:

- d) all'U.T.G. – Prefettura di Padova;
- e) alla Questura di Padova;
- f) al Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova;
- g) al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova;
- h) al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
- i) All'Università degli Studi di Padova;

La presente ordinanza viene pubblicata sull'Albo pretorio on line del Comune di Padova.

IL SINDACO
Sergio Giordani